

durch ein Rückweisungsgeſuch, nicht Genüge geleistet, und ebenſo wenig kann der materielle Hauptantrag durch das Begehren um Aufhebung des angefochtenen Urteils erſetzt werden, da ein ſolcher Aufhebungsantrag für ſich allein noch nicht mit Beſtimmtheit erkennen läßt, welches der Inhalt des zu erlaſſenden Endurteils ſein ſoll (vergl. US 24 II S. 8; 28 II S. 179 u. 391, ſowie die im erſtgenannten Urteile zitierten Entſcheidungen). Die bloße Wahrſcheinlichkeit, daß der Berufungsſkläger in letzter Linie Gutheiſung ſeiner vor der oberſten kantonalen Inſtanz geſtellten Rechtsbegehren bezweckte, iſt nicht geeignet, die vom Geſetz verlangte ausdrückliche Erklärung zu erſetzen; —

erkannt:

Auf die Berufung wird nicht eingetreten.

56. **Sentenza del 30 giugno 1906, nella causa**
Banca cantonale ticinese contro Chiattono.

Competenza del trib. fed.; ammissibilità dell'appellazione. Questioni pregiudiziali; questioni di merito.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino con sentenza 26 aprile 1906 ebbe a pronunciare:

Le domande contenute nella petizione di causa della Banca cantonale ticinese sono respinte.

Appellante da questo giudizio la Banca cantonale ticinese, la quale, con atto 27 giugno 1906, conchiude domandando che siano riformati tutti i dispositivi di detta sentenza ed accolte le domande della Banca e cioè:

« 1. È riconosciuto alla Banca cantonale ticinese, agenzia » di Lugano, il diritto di pegno sulla polizza di assicurazione » N° 16 558 presso la Compagnia di assicurazione « La » Suisse » in Losanna, di 20 000 franchi, a favore del super- » stite dei coniugi Antonio ed Alice Chiattono e ciò in garan- » zia del pagamento di 29 175 franchi ed interessi ed acces-

» sori a dipendenza degli effetti cambiari prodotti a carico » Chiattono ed a favore della Banca suddetta ;
» Subordinatamente :
» 2. La signora Alice Chiattono è obbligata a pagare alla » detta Banca cantonale ticinese la somma di 29 175 franchi » ed accessori. »

Considerando :

In fatto :

I. Alla morte dello scultore Antonio Chiattono, di Lugano, sopravvenuta il 4 settembre 1904, l'agenzia in quella Città della Banca cantonale ticinese trovossi creditrice della di lui successione di una somma ascendente, coi fitti, a 29 175 fr., dipendenti da diverse cambiali rilasciate dal defunto, ripetutamente rinnovate e da ultimo protestate. Di queste cambiali, secondo le constatazioni di fatto dell'istanza superiore cantonale, la signora Alice Chiattono, moglie del defunto, si era resa avallante di quella in data del 1° giugno 1904, scadente il 1° settembre successivo, di 17 000 franchi; di quella del 1° agosto 1904, a scadenza 1° novembre, di 2800 franchi; di quella del 18 agosto 1904, scadente il 18 novembre, di 600 franchi e di quella del 28 agosto 1904, scadente il 28 novembre, di 1400 franchi. Oltre alla propria firma apposta a queste cambiali, la signora Alice Chiattono rilasciava alla Banca, in data del 3 agosto 1904, una dichiarazione nel senso — che essa cedeva alla Banca cantonale ticinese di Lugano, in garanzia degli impegni cambiari che il di lei marito teneva presso la Banca cantonale ticinese, la polizza di assicurazione della Compagnia « La Suisse » a sua favore, polizza dell'importo di 20 000 franchi che trovavasi a quell'epoca presso la Compagnia stessa a Losanna, in pegno per un mutuo di 4000 franchi su di essa accordato. — Di questa costituzione di pegno veniva data comunicazione alla Compagnia di assicurazione « La Suisse » in data del 28 settembre 1904, come al disposto dell'art. 217 del CO.

Successivamente, in data del 9 luglio 1905 la Banca cantonale ticinese intentava contro la signora Alice Chiattono azione, proponendo a giudicare le domande già sopra riprodotte.

Queste domande venivano appoggiate alle considerazioni, che il pegno costituito dalla Convenuta doveva ritenersi valido a termini del titolo VI, capo II del CO, che anche però nel caso che la costituzione del pegno non fosse da ritenersi valida, la convenuta doveva essere obbligata a pagare alla Banca la somma chiesta di 29 175 franchi, primo, perchè le somme mutate al defunto erano state impiegate pei bisogni della famiglia e perchè l'art. 103 del Cod. civ. tic. fa obbligo alla moglie di concorrere al mantenimento del marito e quindi della famiglia, quando questi non abbia mezzi sufficienti; 2° perchè il matrimonio costituendo una società, tutto quanto fu versato dai terzi per adempiere agli obblighi che la legge impone ai coniugi nell'interesse della società deve da entrambi essere restituito e pagato, tornando applicabile per analogia l'art. 587 CO; 3° perchè in ogni caso vi sarebbe da parte della convenuta una specie di indebito arricchimento, implicante per essa l'obbligo alla restituzione.

A queste conclusioni e considerazioni la Convenuta rispondeva declinando ogni e qualsiasi obbligo di fronte alla Banca, pel fatto che tanto le obbligazioni cambiarie da essa assunte, quanto la costituzione del pegno dovevano ritenersi nulli e di nessun effetto in forza dell'art. 104 Cod. civ. tic., prescrivente che la moglie non può nè coobbligarsi col marito, nè rendersi suo fidejussore senza essere munita di un assistente municipale od autorizzata dal Tribunale ad agire da sola; assistenza ed autorizzazione che mancavano ad essa quando firmò quegli atti.

Statuendo in seconda istanza sulla causa, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino respingeva la domanda della Banca, partendo in sostanza dalle considerazioni: quanto alla domanda principale, che il disposto del § 3 dell'art. 104 del Cod. civ. tic. rendeva difatti nulla la costituzione del pegno, riguardata tanto come un'alienazione di un bene, per la quale sarebbe stato necessario il consenso del marito, consenso che non risulta essere stato dato, quanto come una fidejussione o coobbligazione col marito, una simile coobbligazione dovendo avvenire coll'assistenza di un delegato della

Municipalità, ciò che pure non si è verificato. Quanto alla tesi subordinata, che nella petizione di causa la Banca aveva chiesto il pagamento delle somme portate dai pagherò, senza neppure accennare ai motivi che appoggiavano questa domanda subordinata; che fu solo nelle conclusioni che vennero sviluppate le tesi in appoggio; che queste tesi devono però respingere per motivi d'ordine e cioè non tanto perchè formulate tardivamente e quindi non fatte oggetto di discussione davanti il primo giudice, quanto perchè con esse si è mutato l'oggetto ed il genere dell'azione, contrariamente a quanto dispone l'art. 48 della proc. civ., inquantochè l'azione di pagamento fondata sui pagherò è un'azione ben diversa da quella di indebito arricchimento cui tenderebbero le tesi suddette. Del resto nessun appoggio serio venne prodotto nella petizione a sostegno del preteso arricchimento — come non esiste la pretesa ammissione in causa invocata dal l'istante, — e l'azione relativa deve considerarsi come irregolarmente introdotta.

2. È contro questa sentenza che è diretta la presente appellazione.

In diritto:

L'ammissibilità dell'appello dipende in primo luogo dal vedere, se la decisione della causa comporta l'applicazione di una norma di diritto federale o cantonale. Il Tribunale federale non può in base al disposto dell'art. 56 della legge organica giudiziaria occuparsi del litigio che nella prima di queste ipotesi.

Ora non vi ha dubbio che la lite, tanto per ciò che concerne la costituzione del pegno, quanto per ciò che concerne la tesi subordinata del preteso arricchimento, si riferisce a negozi giuridici retti nella loro essenza dal diritto federale. Ma ambedue questi quesiti vennero risolti dal l'istanza superiore cantonale da un punto di vista preliminare, pregiudiziale per la decisione di merito; la questione della validità del pegno, dal punto di vista della capacità ad obbligarsi della donna maritata, questione che l'art. 7 della legge federale sulla capacità civile riserva espressamente al diritto

cantonale, e la cui decisione non può quindi essere sindacata da questa Corte; l'altra questione, quella dell' indebito arricchimento, dal punto di vista d'ordine dell' art. 48 della proc. civ. ticinese, la cui applicazione, retta o non retta, non può del pari formare oggetto di esame da parte di questa Corte. Quantunque competente rispetto alle questioni di merito, il Tribunale federale diventa quindi incompetente ad occuparsi dell' appello per la natura speciale delle questioni preliminari dalle quali dipende e fu fatta dipendere la soluzione della causa.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

L'appellazione è respinta per titolo di irricevibilità.

**B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.**

Arrêts rendus par le Tribunal fédéral comme
instance unique en matière civile.



**Haftpflicht der Eisenbahnen. — Responsabilité
des chemins de fer.**

57. **Urteil vom 7. Juni 1906** in Sachen **Pfister, Kl.**, gegen
Schweizerische Bundesbahnen, Kreisdirektion II, Bekl.

Selbstverschulden: wissentliche Uebertretung polizeilicher Vorschriften. Art. 2, 4 EHG; Art. 14 Abs. 2 der Vorschriften für den Rangierdienst.

A. Der Kläger, der im Jahre 1867 geboren ist, war Lokomotivführer der Schweizerischen Bundesbahnen. Am 5. Dezember 1904 hatte er zuletzt den Zug 3716 Luzern-Olten geführt und war mit diesem abends 6 Uhr 46 im Bahnhof Olten eingetroffen. Er fuhr hierauf mit der Lokomotive zum sog. Depot T, das sich im untern, nordöstlichen Teil des Rangierbahnhofes befindet, und trat, nachdem er die Maschine abgegeben und die Dienstkleider abgelegt hatte, mit seinem Heizer Niggli den Heimweg nach der Wohnung jenseits der Aare an. Vom Depot T zur Aarebrücke führt der Weg zunächst auf dem Bahnareal, aber außerhalb der eigentlichen Geleiseanlage bis in die Nähe der Speiseanstalt der Bundesbahnen. Hier wird das Bahnareal verlassen und ein ziemlich breiter Weg betreten, der bald in die Längs der